

Tribunale di Verbania sent. n. 128/2013

Incarichi di Presidenza– Art. 477, D.Lgs. 297/94 – Discriminazione retributiva rispetto ai Dirigenti di ruolo – Violazione dell'art. 52, D.Lgs. n. 165/01 – Non sussiste

L'assegnazione con cadenza annuale degli incarichi di presidenza ex art. 477, D.Lgs. 297/94, non concretizza violazione dell'art. 52, D.Lgs. n. 165/01 e, dunque, espletamento di mansioni superiori, bensì precisa applicazione delle disposizioni specifiche dettate in materia dagli art. 29, D.Lgs. n. 165/01 e art. 1-sexies, D.L. n. 7/05.

Tali norme, appositamente disciplinanti il settore scolastico, costituiscono un corpus speciale che, in quanto tale, deroga ai principi generali dettati dal citato art. 52.

Dal punto di vista retributivo, non sussiste poi alcuna discriminazione rispetto ai Dirigenti di ruolo poiché, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale in materia, tale differenziazione discende legittimamente dal diverso livello di qualificazione accertato, per i presidi di ruolo, a seguito di apposita procedura concorsuale nonché da una diversa qualità del lavoro con la quale la funzione è espletata. (Corte Cost. Sentt. nn. 273/97 e 205/98)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa [REDACTED] in
funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.395 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2012 Sezione Lavoro , e vertente

TRA

[REDACTED] con AVV [REDACTED]

PARTE ATTRICE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
con AVV [REDACTED] e DOTT.SSA [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con SIG.A [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale d'odierna udienza



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
POSTE A BASE DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 30/10/2012 [redacted] docente a tempo indeterminato di scuola di istruzione secondaria di primo grado attualmente in pensione – premesso di avere svolto dall'A.S. 2000/2001 all'A.S. 2011/2012 per effetto di incarichi dirigenziali di durata annuale le mansioni di Preside incaricato presso vari Istituti Scolastici nella Provincia del [redacted] e di non avere mai percepito per il loro espletamento la retribuzione spettante ad un Dirigente di ruolo né per intero quella spettante ad un Preside incaricato ma unicamente il proprio ordinario stipendio oltre ad una modesta indennità per le superiori mansioni espletate – ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) per sentir accertare l'illegittimità e la conseguente nullità degli incarichi dirigenziali a lei conferiti per violazione dei requisiti previsti dall'art.52 D.Lgs. n.165/2001 con condanna del MIUR al pagamento dell'importo di euro 46.290,25 a titolo di differenze retributive tra le somme percepite in qualità di Preside incaricato e lo stipendio previsto per un Dirigente scolastico di ruolo, instando, in subordine, per la condanna dei Ministeri convenuti al pagamento di euro 3.308,64 a titolo di indennità di direzione/quota variabile non percepita negli anni scolastici dal 2009 al 2012, oltre interessi e rivalutazione .

Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni convenute, eccedendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto ordinatore secondario di spesa senza alcuna responsabilità sulla determinazione delle competenze del personale statale di ruolo e assumendo il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la conformità degli incarichi annuali di presidenza conferiti a parte ricorrente alla normativa di settore, contestando, per un verso, il diritto della stessa ad ottenere la richiesta equiparazione economica, condizionata al superamento di apposito concorso con conseguente conseguimento della qualifica dirigenziale dalla stessa mai ottenuta e, per altro verso, l'avvenuta percezione delle somme richieste a titolo di



indennità di direzione/quota variabile, eccedendo altresì la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive.

La causa senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria giunge oggi in decisione di cui viene immediatamente data pubblica lettura .

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal M.E.F. è fondata e merita accoglimento posto che il datore di lavoro di parte ricorrente deve essere individuato esclusivamente nel MIUR, unico soggetto obbligato pertanto alla corresponsione degli emolumenti spettanti alla dipendente .

Incontroverti i fatti di causa, nel merito il ricorso è infondato .

Condivide integralmente questo giudicante, quanto alla domanda principale, le approfondite argomentazioni in diritto svolte in fattispecie del tutto analoga nella sentenza del Tribunale di Genova 20/2/2013 resa in causa N.3072/2012 RG che di seguito testualmente si riportano :

“E’, in particolare pacifico che il ricorrente, docente di scuola primaria, in tutti gli anni scolastici dal 2004/2005 al 2011/2012 abbia ricevuto incarichi annuali di dirigenza su posti vacanti.

L'istituto dell'incarico di presidenza è disciplinato dall'art. 477 d. lgs. n. 297/1994, i cui sensi “gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire...”.

Il successivo art. 28 bis, introdotto dal d. lgs. n. 59/1998, nel disporre una disciplina speciale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ha stabilito che “dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza”.

La medesima norma (poi divenuta art. 29 d. lgs. 165/2001, tuttora vigente) ha inoltre previsto la valutabilità, ai fini del primo concorso, dello svolgimento per almeno un triennio della funzione di preside incaricato e la riserva del 40% dei posti del primo corso concorso al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato.



E' successivamente intervenuto l'art. 1 sexies D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, stabilendo che "a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza".

La disposizione ha dunque espressamente fatto salva la conferma degli incarichi già conferiti.

La salvezza degli "incarichi di presidenza già conferiti" deve intendersi riferita alla situazione di coloro che alla data di entrata in vigore della norma fossero titolari di incarico di dirigenza, a prescindere dal singolo istituto scolastico cui tale incarico si riferiva.

In altre parole, devono farsi rientrare nella clausola di salvezza tutti coloro che alla data di entrata in vigore della norma fossero titolari di incarico, anche ove la dirigenza della specifica scuola nei successivi anni scolastici fosse stata attribuita a dirigente di ruolo.

In tal senso è stata interpretata la disposizione dall'Amministrazione Scolastica nei successivi provvedimenti attuativi ed in tal senso la norma deve essere necessariamente interpretata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, poiché sarebbe certamente in contrasto con i principi costituzionali che la conferma dell'incarico fosse condizionata alla circostanza, del tutto casuale e non connessa ai titoli professionali dell'aspirante all'incarico, che lo specifico posto di dirigenza temporaneamente coperto negli anni precedenti fosse stato o meno nel frattempo assegnato a dirigente di ruolo, a seguito di trasferimento o altra forma di mobilità.



L'assegnazione dei ripetuti incarichi di presidenza conferiti al ricorrente nel periodo per cui è causa è dunque avvenuta in ossequio alla disciplina di legge e precisamente in forza dell'art. 28 bis, poi divenuto art. 29 d. lgs. 165/2001, e successivamente dell'art. 1 sexies D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

Si tratta di norme dello stesso rango dell'art. 52 d. lgs. n. 165/2001 invocato dal ricorrente e che certamente derogano ai principi stabiliti dal citato art. 52, trattandosi, nel caso dell'art. 29 d. lgs. n. 165/2001, di disciplina speciale per il settore scolastico inserita nel medesimo provvedimento legislativo (il testo unico n. 165/2001) e, nel caso dell'art. 1 sexies D.L. 7/005, di norma speciale e successiva rispetto al d. lgs. n. 165/2001.

Non sussiste dunque alcuna violazione dell'art. 52 d. lgs. n. 165/2001, non essendo la norma applicabile alla presente fattispecie.

Le ricadute economiche del conferimento dell'incarico di presidenza non sono disciplinate dal citato art. 52, bensì dall'art. 69 del CCNL 4 agosto 1995, dall'art. 21, comma 1, del CCNL 26 maggio 1999 e dall'art. 33 CCNI 31 agosto 1999.

La vigenza di tali disposizioni è stata confermata dall'art. 142 CCNL 24 luglio 2003 e dall'art. 146 CCNL 7 ottobre 2007.

L'art. 2 co. 3° d. lgs. n. 165/2001 ha chiaramente rimesso la competenza sul trattamento economico dei pubblici dipendenti alla contrattazione collettiva.

In particolare l'art. 69 C.C.N.L. 4 agosto 1995 così testualmente prevede:

“Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.



Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo”.

L'art. 33 C.C.N.L. 26 maggio 1999 a sua volta stabilisce:

1. “Il C.C.N.L., all'art. 21, prevede che ai capi d'istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L'indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educando femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d'istituto titolare o reggente l'indennità in parola viene corrisposta dall'istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d'istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. L'indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
 - a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
 - b) dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;



c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.

6. L'indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l'indennità stessa è ridotta nella medesima misura.

7. Alla liquidazione dell'indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l'importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5".

La Corte Costituzionale ha più volte confermato la legittimità costituzionale della precedente normativa di legge che prevedeva per l'incarico di dirigente scolastico un'indennità inferiore alla retribuzione prevista per il dirigente scolastico di ruolo "giacché non è irragionevole, né discrimina i presidi incaricati, un trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.); né, d'altra parte, possono essere invocati i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi" (Corte Cost., ord. 20 maggio 1998, n. 205; sentenza 25 luglio 1997, n. 273).

Lo stesso principio, "espresso dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera



nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative” (Cass., 28 marzo 2012, n. 4971; Cass., 18 giugno 2008, n. 16504; Cass., 19 giugno 2008, n. 16676; Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10454).

Il trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. non è quindi sindacabile dal giudice.

La domanda principale del ricorrente è dunque certamente infondata.” (sent. Trib.Genova 20/2/2013

██████████ it)

Puntualizzato che ai sensi dell'art. 69 del CCNL 4 agosto 1995, dell'art.21, comma 1, del CCNL 26 maggio 1999 e dell'art 33 CCNI 31 agosto 1999, sopra richiamati, al titolare di incarico di dirigente spetta un'indennità in parte stabilita in misura fissa ed in parte stabilita in misura variabile (cfr. ricorso pag.12 ss), neppure merita accoglimento la domanda subordinata di condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della quota variabile dell'indennità di direzione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 da corrispondersi dalle singole Istituzioni Scolastiche e non già nell'ordinaria retribuzione (cfr. buste paga doc.B ricorrente), stante l'avvenuta produzione da parte del MIUR dei mandati di pagamento dell'emolumento “de quo” per l'intero periodo controverso in causa (dall'A.S. 2009/2010 all'A.S.2011/2012) in favore di parte ricorrente (docc. 9 e 10 resistente).

La complessità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di causa .

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti nella causa iscritta al N.395/12 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :



- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze ;
- rigetta il ricorso ;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite .

Così deciso in Verbania il 27/9/2013

Il Giudice

Dott. ssa 



